

<b>A.R.P.A.</b> <b>-Regione Umbria-</b>	<b>VERBALE DI RIUNIONE/ FORMAZIONE</b>	MD 08 Rev 2 Data: 02/15 Pag. 1 di 5
--	--	--

DATA: 07.12.2017 27.12.2017 10.01.2018	LUOGO: PERUGIA	MOTIVO: <b>TERRE E TOCCE DA SCAVO: CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL DPR 120/2017 IN MATERIA DI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (&lt;6000mc) E CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON VIA E NON AIA</b>
---	-------------------	---

<b>ARGOMENTI/ORDINE DEL GIORNO</b>	<b>RELATORE</b> Firma
------------------------------------	--------------------------

<p>A seguito dell'uscita del DPR 120/2017, si è reso necessario organizzare un incontro tra ARPA, Regione dell'Umbria, Rete delle professioni Tecniche dell'Umbria e gestori reti acquedotti e pubblica fognatura, al fine di definire alcuni aspetti relativi alla gestione di terre e rocce da scavo prodotte da cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA. Per tale tipologia di cantieri la norma non risulta sufficientemente chiara relativamente ad alcuni aspetti tra cui gli aspetti relativi alla caratterizzazione ambientale.</p> <p>In attesa che provengano dal Ministero dell'Ambiente ulteriori chiarimenti e specificazioni, è intenzione dei partecipanti concordare modalità operative condivise a valenza di suggerimento per gli operatori coinvolti che potranno comunque adottare modalità diverse da quelle concordate qualora si dimostri un pari livello di tutela ambientale. Tali suggerimenti dovrebbero consentire anche una più uniforme applicazione del decreto su tutto il territorio regionale.</p> <p><b>1. DICHIARAZIONE DI UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arpa provvederà a breve a pubblicare sul proprio sito un modello word relativo all'allegato 6 che consenta di inserire campi ed informazioni</li> <li>• La dichiarazione dovrà essere inviata via PEC all'Autorità competente (per progetti VIA/AIA), al distretto ARPA territorialmente competente ed ai Comuni di produzione e di destinazione</li> <li>• Ad eccezione dei casi in cui sia comprovata l'impossibilità ad eseguire la caratterizzazione ambientale preliminarmente alla realizzazione dell'opera, si prevede di allegare alla dichiarazione di utilizzo i rapporti di prova riportanti le coordinate e quote di campionamento ed una cartografia a scala adeguata con i punti di campionamento. Nel rapporto di prova occorrerà specificare se trattasi di campione composito o meno. Per ogni rapporto di prova dovrà essere presente e messo a disposizione degli organi di controllo, un verbale di campionamento (non necessita allegarlo alla dichiarazione di utilizzo) nel quale si dettagliano anche le seguenti informazioni: nominativo dei soggetti che effettuano il campionamento, modalità di campionamento, tipologia contenitori, modalità di trasporto ed in caso di campione composito, dettaglio sulla sua formazione con localizzazione e numero dei campioni elementari.</li> </ul> <p>Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio o da personale opportunamente istruito.</p>	<b>PASSERI</b> <b>SARA</b>
--	-------------------------------

- Il documento di trasporto di cui all'allegato 7 del Decreto è utilizzato anche per il trasporto dal deposito intermedio al sito di destinazione.

**2. Caratterizzazione ambientale per cantieri di piccole dimensioni (<6000mc) anche di progetti sottoposti a VIA/AIA e cantieri di grandi dimensioni (>6000mc) non sottoposti a VIA/AIA**

Si ritiene che quanto esplicitato all'allegato 2 del Decreto relativamente alle procedure di campionamento in fase di progettazione sia riferibile esclusivamente ai piani di utilizzo e pertanto ai cantieri di grandi dimensioni per opere sottoposte a VIA/AIA. Per quanto riguarda le altre tipologie di cantiere, si ritiene che il numero dei punti d'indagine previsti all'allegato 2 possa essere ugualmente applicato per tali casistiche qualora il sito sia riferibile ad area industriale nella quale siano o lo siano stati in passato presenti impianti industriali/artigianali o aree collocate a 20 mt di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione.

Per tutti gli altri casi, comprese le nuove aree industriali dove non vi siano e non vi siano mai stati insediamenti, si ritiene che possa essere effettuato un campione composito, che per quartatura darà il campione finale, ogni 3000mc per aree fino a 2500mq (almeno 8 campioni elementari). Tale possibilità è applicabile qualora durante lo scavo non si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione e non si riscontri la presenza di materiale di riporto. In caso di evidenze organolettiche andrà effettuato un campionamento puntuale. Per aree superiori a 2500mq andrà effettuato 1 campione ogni 2500mq aggiuntivi prevedendo sempre un campione composito per ogni 3000mc. Quanto sopra fino ad un massimo di 6000mc limite oltre il quale, per i cantieri sottoposti a VIA/AIA vige una diversa procedura.

Per quanto riguarda la scelta dei parametri vale quanto riportato nell'allegato 4 del decreto e si ritiene che quanto riportato relativamente alla possibilità di non ricercare tutte le sostanze della tabella, sia riferibile non solo ai cantieri tra i 6000-150000mc, ma anche a quelli <6000mc (forse trattasi di refuso della vecchia norma).

Si ritiene che per i cantieri di piccole dimensioni (<6000mc) di progetti sottoposti a VIA/AIA le modalità operative sopra riportate devono intendersi indicative, ritenendo invece vincolante quanto sarà eventualmente prescritto dall'Autorità Competente nel provvedimento di VIA o di AIA.

**3. Campionamenti in corso d'opera per cantieri di piccole dimensioni (<6000mc)**

Si ritiene che quanto riportato all'allegato 9, relativamente agli obblighi da parte della ditta, sia riferibile esclusivamente ai cantieri di grandi dimensioni che prevedono il piano di utilizzo.

Analogamente a questi si ritiene che anche per i cantieri di piccole dimensioni,

nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui derivino le TRS (es. escavazione pozzi, palificazioni), si possa effettuare la caratterizzazione ambientale in corso d'opera. Per le procedure di campionamento vale quanto riportato al punto 2. I rapporti di prova dovrebbero essere inviati allegandoli alla Dichiarazione di avvenuto utilizzo.

**4. Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica**

Quanto riportato all'art.25 si ritiene applicabile ai siti presenti nell'Anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica (ultimo aggiornamento DGR 1540 del 18.12.2017), laddove già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/06. Nei casi in cui il sito non sia ancora stato oggetto di caratterizzazione, le TRS dovranno essere gestite come rifiuto.

Quanto sopra ad eccezione dei siti non caratterizzati relativi ad aree ampie per i quali è stata rilevata la contaminazione da organoalogenati delle acque sotterranee e per i quali non è stato possibile accertare l'origine della contaminazione. Per tale tipologia di siti, che in Umbria rappresentano una vasta porzione del territorio, si ritiene necessario che la Regione formuli apposito quesito al Ministero. In tale quesito si potrebbe proporre che l'art.25 non sia applicabile per tali fattispecie ma che per tali aree al momento della caratterizzazione vengano ricercati anche i composti organoalogenati.

**5. Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (riutilizzo nel sito di produzione)**

Ad eccezione dei casi in cui le TRS provengano da affioramenti geologici naturali contenenti amianto, le TRS da riutilizzare nel sito di produzione possono essere gestite come "non rifiuto" a seguito dell'accertamento dell'assenza di contaminazione condotto con le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3 per i casi ivi previsti e senza la necessità di inviare la Dichiarazione di Utilizzo e la Dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Per i cantieri relativi al pronto intervento ed alla costruzione o manutenzione di reti, compresi gli allacci, in cui vi sia la necessità, per motivi di sicurezza, di riutilizzare nello stesso sito le TRS in tempi brevi ed incompatibili con i tempi di risposta analitica, si ritiene necessario che la Regione ponga apposito quesito al Ministero al fine di chiarire le modalità di applicazione del Decreto a tale casistica.

**6. Casi in cui vi sia la necessità di iniziare i lavori di scavo prima dei 15gg di cui all'art.21 comma 1**

In caso di comprovata impossibilità ad inviare la dichiarazione di utilizzo 15 giorni prima dell'inizio lavori, ARPA si rende disponibile a valutare la documentazione in tempi più brevi ed a comunicare via mail alla ditta l'idoneità o meno della

stessa.

**7. Gestione delle TRS prodotte nella costruzione o manutenzione di reti ed infrastrutture compresi gli allacci ed i pronti interventi, per cantieri relativi ad opere infrastrutturali inferiori a 500 metri lineari e con volume di materiale escavato inferiore a 300mc.**

Tale casistica è riferibile ai lavori eseguiti lungo la viabilità ordinaria per i quali le TRS non possono essere riutilizzate in sito. Per tale casistica si ricorda che vige l'obbligo di rimozione e gestione come rifiuto dei primi 40cm di scavo (fresato d'asfalto, ecc...).

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il produttore delle TRS di cui al titolo del presente punto, invia ai soggetti di cui al punto 1, la Dichiarazione di Utilizzo in cui verranno riportati nella Sezione B i comuni di Intervento ed i relativi contratti di appalto qualora presenti e comunque i dati necessari a dimostrare la legittimità alla esecuzione delle opere relative a reti ed infrastrutture per l'area territoriale di competenza. Nella Sezione C dovrà essere riportato il sito di deposito intermedio. Il sito dovrà essere organizzato in modo da consentire la realizzazione di cumuli fino ad un massimo di 200mc; i cumuli dovranno essere opportunamente distinti ed identificati con apposita segnaletica al fine, anche, di consentirne la esatta identificazione per la caratterizzazione analitica.

Nella sezione D dovrà essere indicato il sito di destinazione e nella Sezione E andrà riportato il periodo di validità della dichiarazione comunque non superiore ad un anno (ad es. il periodo 1 febbraio 2018 - 31 dicembre 2018).

La caratterizzazione ambientale andrà effettuata per ogni cumulo di 200mc mediante la realizzazione di un campione composito (almeno 8 campioni elementari) che per quartatura darà il campione finale.

Il trasporto delle TRS sia dal sito di produzione al deposito intermedio che da questo al sito di utilizzo, dovrà avvenire con il documento di trasporto di cui all'allegato 7 del DPR 120/2017. Per ciascun cumulo di 200mc dovranno essere distinti i documenti di trasporto al fine di consentire la tracciabilità delle TRS.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione di utilizzo, andrà inviata la Dichiarazione di avvenuto utilizzo alla quale andranno allegati i rapporti di prova.

Qualora durante l'esecuzione dello scavo vi sia evidenza di potenziale contaminazione o vi sia la presenza di materiali di riporto non potrà essere applicata la procedura sopra esplicitata.

Si ricorda che il trasporto dei primi 40cm di scavo gestiti come rifiuto, andrà effettuato con mezzi autorizzati.

Per tutti i casi in cui il cantiere non sia sulla viabilità ordinaria e le TRS vengano riutilizzate sul sito, si rimanda a quanto riportato al punto 5.

DOCUMENTI /MATERIALI UTILIZZATI:

DOCUMENTI CONSEGNATI: